



Tribunale di Varese

UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 405 COD. CIV. NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell'anno 2009 R.G.V.G.,

Avente ad oggetto

Apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di **B**, nato a ... (Germania)
il ...e residente in

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all'esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l'amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell'attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.

Reputa questo giudice, all'esito dell'esame, che l'amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.

L'amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L'istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di "*una persona che accompagna le scelte esistenziali*", come gli studiosi dell'Amministrazione tendono oggi a suggerire nell'elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un'interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l'esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, "*se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità*".

In condizioni quali quelle del B, l'amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E' chiaro che

occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell'amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l'istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l'apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un'assistenza o rappresentanza giuridica (nell'interesse del beneficiario) che l'amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati - mentre l'operatore no.

Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell'amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell'amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.

Quanto alle concrete modalità “operative” dell'amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l'opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.

L'incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

DICHIARA aperta l'amministrazione di sostegno in favore di **B....**

L'AMMINISTRAZIONE È A TEMPO DETERMINATO: SINO AL 16 APRILE 2011.

NOMINA amministratore di sostegno **L'AVV.**

ASSEGNA all'amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,

DISPONE che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:

A) CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA (art. 409, I, c.c.)

L'amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l'amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L'amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all'esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l'azione per l'erogazione dell'assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.

L'amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L'amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es.

bonus, fondi, pensioni, etc..) L'amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell'interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse del beneficiario. L'amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B) CON ASSISTENZA (art. 409, I, c.c.)

L'amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.

ORDINA all'amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.

Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l'amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Visto l'art. 405, comma VI, c.c.

MANDA alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

MANDA alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.

FISSA per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del....

Manda all'amministratore di notificare il decreto al beneficiario.

DECRETO immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

**IL GIUDICE TUTELARE
dott. Giuseppe Buffone**